

# IVA - Modulo eLearning 10

## DIRITTO A DETRAZIONE

### Temi di apprendimento del corso

Questo è un utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso.

Questo corso eLearning si basa sulla legislazione sull'IVA dell'UE in vigore al 1° gennaio 2020 (relativamente alla direttiva IVA dell'UE, alla direttiva sui rimborsi IVA dell'UE e al regolamento di esecuzione IVA dell'UE).

Questo modulo fa parte di un più ampio corso sull'IVA costituito dalle seguenti unità:

- Introduzione
- Territorio
- Soggetto passivo
- Operazioni
- Luogo delle operazioni imponibili
- Servizi digitali e mini sportello unico (MOSS)
- Fatto generatore dell'imposta e base imponibile
- Aliquote
- Esenzioni
- **Diritto a detrazione**
- Rimborso
- Obblighi

Questo corso risponde alla domanda: "**Chi può operare la detrazione? Che cosa può essere detratto? Quando può essere detratto? Dove può essere detratto?**"

### 1. Obiettivi didattici

Al termine del corso saprai:

- **Chi può detrarre.** Solo i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette a imposta e alcune operazioni esenti possono detrarre l'IVA a monte.
- **Che cosa detrarre.** Solo l'IVA a monte può essere detratta e sono necessarie rettifiche alla detrazione dell'IVA operata inizialmente quando l'utilizzo soggetto a imposta cambia nel corso di un determinato periodo.
- **Quando detrarre.** Il diritto alla detrazione sorge quando l'IVA diventa esigibile.
- Che il complesso delle operazioni con e senza diritto a detrazione determina il **prorata di detrazione** per la proporzione attribuibile alle operazioni che danno diritto a detrazione.

- Come distinguere tra **IVA a monte detraibile** e **non detraibile** nelle operazioni esenti e in quelle soggette a imposta e conoscerai il diritto a detrazione dell'IVA a monte ad esse associato.
- Quali sono le altre **limitazioni** del diritto a detrazione.
- Che cos'è la necessità **di rettificare** le detrazioni.
- Come esercitare il diritto a detrazione attraverso la **sottrazione** o il **rimborso**.

## 2. Definizioni

**Imposta a monte:** l'IVA a monte è l'imposta pagata da un soggetto passivo su beni e servizi acquistati per le proprie attività economiche. Nel sistema dell'imposta netta sul valore aggiunto, è importante che un soggetto passivo abbia il diritto a detrazione dell'IVA a monte che è stata pagata sull'operazione precedente.

**Imposta a valle:** l'IVA che il soggetto passivo addebita ai propri clienti per la vendita di beni e servizi è l'IVA a valle. Solamente l'IVA a monte può essere detratta.

**Operazioni soggette a imposizione:** si tratta di operazioni imponibili che sono state assoggettate all'imposizione dell'IVA.

**Operazioni esenti che danno diritto a detrazione:** le operazioni esenti come la cessione di beni all'esportazione e la cessione intracomunitaria di beni danno diritto alla detrazione dell'IVA a monte relativa a tali operazioni.

**Operazioni esenti che non danno diritto a detrazione:** le operazioni esenti connesse ad alcune attività di interesse pubblico, ad esempio le cure mediche e ospedaliere, o altre attività come il gioco d'azzardo o la cessione di francobolli al valore nominale o di bolli fiscali, non danno diritto a detrazione dell'IVA a monte relativa a tali operazioni.

**Soggetto passivo:** chiunque svolga regolarmente e in modo indipendente un'attività economica.

**Enti non soggetti passivi:** alcune categorie di persone giuridiche, quali gli enti pubblici e le holding che non svolgono attività economica.

**Soggetto debitore d'imposta:** persona legalmente obbligata a gestire il pagamento dell'IVA nei confronti delle autorità fiscali.

**Consumatore finale:** il consumatore finale di un prodotto finito sul quale grava l'intero onere dell'imposta.

### 3. Chi può operare la detrazione

- I soggetti passivi che effettuano operazioni soggette a imposta e alcune operazioni esenti possono detrarre l'IVA relativa a tali operazioni: l'acquisto di beni o servizi
- l'acquisto di beni e
- l'importazione di beni.

Il principio dell'imposta netta sul valore aggiunto garantisce che l'imposta sia calcolata solo sul valore aggiunto e che i soggetti passivi lungo la catena di produzione e di distribuzione possano detrarre l'imposta versata sulle operazioni precedenti.

Vi sono **due tipi di operazioni esenti**:

- le operazioni che comportano il diritto a detrazione (**operazioni soggette a imposta e operazioni esenti che danno diritto a detrazione**) e
- quelle che non lo comportano (**operazioni esenti che non danno diritto a detrazione**).

### 4. Che cosa detrarre

L'IVA su beni o servizi che il soggetto passivo ha acquistato, acquisito o importato e che vengono **utilizzati per operazioni imponibili può essere detratta**.

In caso di:

- Cessione di beni o prestazione di servizi, l'IVA che è dovuta o assolta.
- Acquisto intracomunitario di beni, l'IVA che è dovuta sull'importazione di beni, l'IVA che è dovuta o assolta.

La detrazione dell'IVA **si applica anche** alle **operazioni esenti che danno diritto a detrazione**, ma solo a quelle menzionate nell'art. 169.

Se vengono destinate al consumo privato o utilizzate ai fini di operazioni esenti senza diritto a detrazione, allora non vi è il diritto a detrarre l'IVA.

Nel caso di beni immobili che fanno parte dei beni aziendali di un soggetto passivo e che sono utilizzati sia ai fini dell'attività economica del soggetto passivo sia per suo uso privato, le spese gravate dall'IVA relative a tali beni immobili saranno detraibili in base ai principi descritti negli articoli 167a, 168, 168a, 169, 173. L'IVA è detraibile solo in misura pari alla proporzione dell'uso dei beni immobili ai fini dell'attività economica del soggetto passivo.

### 5. Quando detrarre

Il diritto a detrazione dell'IVA fondamentale si origina nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile.

IVA - Diritto a detrazione: Temi di apprendimento del corso giugno 2020/\*Aggiornato con l'uscita del Regno Unito dall'Unione, 2019

In generale, il fatto generatore dell'imposta si verifica quando si realizzano tutte le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta. Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, lettera b, sia posticipato fino al pagamento al suo fornitore o prestatore dell'IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi resi a detto soggetto passivo. (Art. 167, 167a).

## 6. Dove detrarre

Il diritto a detrazione dell'IVA a monte può essere esercitato solo nello Stato membro in cui è stata effettuata l'operazione imponibile che è stata assoggettata all'IVA.

Quindi, **la detrazione dell'IVA non è problematica se al soggetto passivo** viene addebitata l'IVA **nello Stato membro in cui è stabilito** o identificato ai fini IVA.

Esempio: un soggetto passivo nello Stato membro A acquista beni per venderli ai suoi clienti e riceve una fattura con l'IVA. In questo caso il soggetto passivo può presentare una dichiarazione IVA nello Stato membro in cui è stabilito. Con quella dichiarazione egli può esercitare il suo diritto alla detrazione dell'IVA a monte.

Per i soggetti passivi **non stabiliti nello Stato membro in cui hanno dovuto pagare l'IVA**, è stata introdotta una direttiva particolare che stabilisce le norme per il rimborso dell'IVA (direttiva 2008/9/CE e 86/560/CEE). Questa direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate a partire dal 2010.

Per maggiori informazioni, fai riferimento al corso "Rimborsi IVA".

## 7. Quale importo si può detrarre

L'equazione per il calcolo dell'IVA effettivamente dovuta alle autorità fiscali include l'IVA detraibile: l'IVA a valle meno l'IVA a monte è uguale all'importo netto dovuto o rimborsabile.

**IVA a valle - IVA a monte = Importo netto da pagare o da rimborsare**

**IVA a valle**= Base imponibile delle operazioni imponibili x \* aliquota IVA

**IVA a monte**= Totale IVA detraibile

Nel caso della **cessione di beni o della prestazione di servizi**, l'IVA da pagare alle autorità fiscali è l'importo netto ottenuto dal calcolo di **IVA a valle meno IVA a monte**.

Nel caso di **acquisti intracomunitari**, l'acquirente **può detrarre l'IVA a monte**. Questo significa che la sua posizione fiscale è neutra. Questo sistema garantisce che l'operazione sia tassata nello Stato membro in cui i beni sono consumati o utilizzati.

Esempio: un mobile viene spedito dalla Lettonia alla Lituania. Il costo è di € 1.000. L'acquirente deve versare l'IVA sull'acquisto. L'aliquota IVA è del 20%. L'acquirente può

---

IVA - Diritto a detrazione: Temi di apprendimento del corso giugno 2020/\*Aggiornato con l'uscita del Regno Unito dall'Unione, 2019

dedurre € 200 di IVA a monte. Allo stesso tempo, può dedurre l'IVA dovuta sull'acquisto come IVA a monte, ovvero € 200. Questo significa che la sua posizione fiscale è neutra:  $€ 1.000 \times 20\% (\text{€ } 200) - \text{€ } 200 = 0$ .

Talvolta, tuttavia, l'acquirente non ha diritto a detrazione, il che darà luogo a un'obbligazione tributaria.

Nel caso di **importazione di beni**, l'acquirente deve pagare l'IVA all'importazione. Allo stesso tempo, può dedurre l'IVA pagata all'importazione come IVA a monte. Tieni presente che se tu importassi abiti dovresti comunque pagare l'IVA all'importazione, ma non avresti diritto a detrazione.

Per poter esercitare il diritto a detrazione, un soggetto passivo deve avere o essere in possesso di un documento, quale una fattura o un documento comprovante l'importazione, o assolvere ad altre formalità (le condizioni sono descritte all'art. 178).

In alcune situazioni, la detrazione dell'IVA **deve essere rettificata** se l'utilizzo di un bene d'investimento viene modificato entro un determinato periodo. La rettifica deve **essere ripartita su un periodo minimo di rettifica di cinque anni** come definito dalla direttiva IVA o, in caso di beni immobili, su un periodo prolungato deciso dagli Stati membri, comunque non oltre 20 anni.

Le rettifiche possono rendersi necessarie in seguito a variazioni del prezzo o dell'utilizzo.

L'accesso libero ai corsi eLearning è disponibile sul sito web EUROPA: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/eu-training/general-overview\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en).

*Questo è un breve e utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione.*